

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 26 **del mese di** maggio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ACCORDO COLLABORATIVO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ATERSIR E LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DI PROPOSTE ED IDEE PROGETTUALI MIRATE ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE E AL RECUPERO DEI RIFIUTI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.

Cod.documento GPG/2014/846

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/846

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione ed il recupero;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la propria deliberazione n 103 del 3 febbraio 2014 concernente l'adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Considerato che:

il suddetto Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede tra l'altro:

- all'art. 178 che *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti"*;
- agli art. 179 e 180 che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti in particolare mediante la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti;
- all'articolo 206 che le Autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per l'attuazione di specifici

piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; per la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

Preso atto che:

- dai percorsi di partecipazione e consultazione al PRGR è emersa da più parti la richiesta di coinvolgere il mondo produttivo e della distribuzione per attuare politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia;
- i settori economici regionali hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;

Considerato che:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 103/2014 di adozione del PRGR contiene specifiche azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti che individua negli accordi volontari settoriali uno strumento strategico, così come indicato nelle Linee Guida della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea "Preparing a Waste Prevention Programme" di Ottobre 2012;
- uno dei settori chiave per la prevenzione e il recupero dei rifiuti è rappresentato dalla distribuzione commerciale, sia per i rifiuti generati dai punti vendita, sia per l'impatto che questi possono avere sulle scelte dei consumatori;

Ravvisata la necessità di incentivare le iniziative che agevolano il recupero e la prevenzione nella produzione di rifiuti nei settori produttivi e commerciali anche attraverso meccanismi di semplificazione e/o agevolazioni tariffarie;

Preso atto che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti svolge tra le altre cose la funzione di definizione e applicazione delle tariffe alle utenze;

Atteso che Legacoop E.R., in rappresentanza delle cooperative associate operanti nel campo produzione di beni e/o servizi e della distribuzione organizzata si è resa disponibile a

contribuire nel proprio settore di attività e nei territori di presenza, a promuovere iniziative di prevenzione e recupero di rifiuti;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di Accordo nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare alla sottoscrizione del suddetto Accordo il Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta Vasco Errani;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo Collaborativo finalizzato alla elaborazione di proposte ed idee progettuali mirate alla prevenzione della produzione e al recupero dei rifiuti nel settore della Distribuzione Organizzata, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione, ATERSIR e Legacoop Emilia-Romagna;
- 2) di stabilire che alla sottoscrizione dell'Accordo Collaborativo provvederà il Presidente della Giunta Vasco Errani;
- 3) di stabilire che allo scopo di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo è istituito, con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione, un comitato di attuazione e monitoraggio composto da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna, uno di ATERSIR e uno di Legacoop E.R.;
- 4) di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo Collaborativo non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;
- 5) di fissare la durata del presente Accordo in 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di proroga per un periodo massimo di ulteriori 3 anni su richiesta delle parti;
- 6) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale.

ALLEGATO

Schema di accordo collaborativo tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR e Legacoop Emilia-Romagna finalizzato alla elaborazione di proposte ed idee progettuali mirate alla prevenzione della produzione e al recupero dei rifiuti nel settore della Distribuzione Organizzata.

TRA

la **Regione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna rappresentata dal Presidente della Giunta Vasco Errani, di seguito Regione;

E

l'Agencia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con sede in Bologna rappresentata dal Direttore pro-tempore ing. Vito Belladonna, di seguito ATERSIR;

Legacoop Emilia-Romagna, con sede in Bologna rappresentata dal Presidente dott. Giovanni Monti, di seguito Legacoop E.R.,

Visti

- la Direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando in via prioritaria la prevenzione ed il recupero;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la propria deliberazione n 103 del 3 febbraio 2014 concernente l'adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Considerato che il suddetto Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede tra l'altro:

- all'art. 178 che *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella*

produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti";

- agli art. 179 e 180 che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti in particolare mediante la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti;

- all'articolo 206 che le Autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; per la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

Preso atto che

- dai percorsi di partecipazione e consultazione al PRGR è emersa da più parti la richiesta di coinvolgere il mondo produttivo e della distribuzione per attuare politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia;
- i settori economici regionali hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;

Considerato che

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 103/2014 di adozione del PRGR contiene specifiche azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti che individua negli accordi volontari settoriali uno strumento strategico, così come indicato nelle Linee Guida della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea "Preparing a Waste Prevention Programme" di Ottobre 2012;
- uno dei settori chiave per la prevenzione e il recupero dei rifiuti è rappresentato dalla distribuzione commerciale, sia

per i rifiuti generati dai punti vendita, sia per l'impatto che questi possono avere sulle scelte dei consumatori;

Ravvisata la necessità di incentivare le iniziative che agevolano il recupero e la prevenzione nella produzione di rifiuti nei settori produttivi e commerciali anche a attraverso meccanismi di semplificazione e/o agevolazioni tariffarie;

Preso atto che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti svolge tra le altre cose la funzione di definizione e applicazione delle tariffe alle utenze;

Atteso che Legacoop E.R., in rappresentanza delle cooperative associate operanti nel campo produzione di beni e/o servizi e della distribuzione organizzata si è resa disponibile a contribuire nel proprio settore di attività e nei territori di presenza, a promuovere iniziative di prevenzione e recupero di rifiuti;

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si sottoscrive il presente Accordo

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 206 del DLgs n. 152/2006, disciplina i rapporti tra la Regione, ATERSIR e Legacoop E.R. e si pone come obiettivi:

- a) promuovere la prevenzione e il recupero dei rifiuti tramite il coinvolgimento del mondo della produzione e della distribuzione commerciale, anche attraverso l'introduzione sperimentale di sistemi di tariffazione puntuale con meccanismi di incentivo e disincentivo;
- b) far emergere nuove proposte ed idee progettuali di riduzione e recupero dei rifiuti nella forma di accordi di dettaglio e progetti sperimentali;
- c) valorizzare i punti vendita come luogo privilegiato di sensibilizzazione dei consumatori verso scelte d'acquisto

- meno impattanti in termini di rifiuti prodotti, attraverso campagne di comunicazione coordinate a livello regionale;
- d) incentivare la produzione e la vendita di prodotti che minimizzano gli impatti ambientali associati al confezionamento, alla distribuzione, all'utilizzo e al fine vita dei beni;
 - e) migliorare la gestione dei rifiuti prodotti presso i punti vendita.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi previsti per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, di seguito specificati:

- a) l'individuazione e l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione e la minimizzazione della produzione di rifiuti, alla riduzione degli altri impatti ambientali generati dall'attività commerciale attraverso un percorso di qualificazione ambientale dei punti vendita;
- b) la realizzazione di azioni correlate di informazione e sensibilizzazione dei consumatori attraverso campagne di comunicazione coordinate a livello regionale;
- c) l'identificazione e l'attivazione di interventi per il riutilizzo e il recupero di determinate tipologie di beni usati conferibili dai consumatori presso i punti vendita ;
- d) il monitoraggio dello stato attuativo e dell'efficacia degli interventi realizzati.

2. Per dare attuazione agli impegni generali del presente Accordo e per perseguire gli specifici obiettivi individuati, gli interventi di cui al comma 1 saranno oggetto di Accordi di dettaglio, che saranno sottoscritti dalle parti interessate, anche in rappresentanza degli enti locali;

L'allegato A del presente Accordo riporta un elenco non esaustivo di iniziative che saranno sottoposte ad analisi e studio nell'ambito dei gruppi di lavoro di cui all'art.4 e che potranno essere oggetto di specifici Accordi di dettaglio.

Art. 3

Quadro economico

La sottoscrizione del presente Accordo Collaborativo non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale e degli altri soggetti firmatari.

Gli interventi puntuali per la riduzione ed il recupero dei rifiuti verranno definiti negli accordi di dettaglio di cui all'art. 2 comma 2 che conterranno anche la ripartizione degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli interventi stessi a carico delle parti sottoscriventi.

Art. 4 Gruppi di lavoro

1. E' prevista l'istituzione di specifici gruppi di lavoro per la definizione e la gestione degli accordi di dettaglio di cui all'art. 2, comma 2.

2. È inoltre istituito un gruppo di lavoro trasversale per approfondire alcuni aspetti di tipo economico/fiscale collegati alle azioni di prevenzione e recupero sostenute dal presente Accordo, in particolare:

- studio delle possibili forme di agevolazione in tariffa finalizzate ad incentivare azioni di recupero e prevenzione messe in atto dai punti vendita della GDO
- analisi dei regolamenti comunali per definire criteri di riferimento unici e favorire un percorso di omogeneizzazione degli atti regolamentativi per gli aspetti riguardanti i rifiuti prodotti dai punti vendita (scontistica applicata alla tariffa/tassa per smaltimento/recupero dei rifiuti attraverso soggetti diversi dal gestore pubblico, quota di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, coefficienti di tariffazione di cui al DPR 158/99, ecc.).

Al fine di favorire attività di prevenzione e recupero, attraverso le forme di sgravio che le normative rendono disponibili, il gruppo di lavoro si impegna a quantificare, anche in termini economici, i minori costi a carico del servizio di gestione rifiuti urbani e della collettività.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 si configura come una sezione tematica (incentrata sul settore della distribuzione

organizzata) del Tavolo di coordinamento previsto al punto 7 della DGR n. 103 del 3 febbraio 2014.

4 Al gruppo di lavoro di cui al comma 2 partecipano due rappresentanti delle parti sottoscrittenti il presente Accordo, nonché un rappresentante di ANCI. Nell'individuare i membri del gruppo di lavoro le parti coinvolte dovranno privilegiare i propri rappresentanti già membri del Tavolo di coordinamento di cui alla DGR 103/2014, per facilitare il coordinamento delle due strutture e lo scambio dei risultati.

Art. 5 Impegni delle parti

La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- promuovere l'attuazione del presente Accordo coordinando le attività del comitato di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 6;
- promuovere la diffusione di sistemi di tariffazione puntuale rivolti anche alle utenze non domestiche all'interno del territorio regionale;
- divulgare, mediante i propri canali di comunicazione, le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e i conseguenti accordi di dettaglio;
- supportare la campagna di comunicazione mettendo a disposizione il format grafico e gli strumenti di visibilità necessari;
- partecipare e coordinare gli incontri del gruppo di lavoro previsto all'art.4, comma 2.

ATERSIR si impegna a:

- promuovere iniziative, nei confronti degli enti locali, volte a favorire, nell'ambito degli atti di regolamentazione, l'assunzione di forme di sgravio rese disponibili dalla normativa, a sostegno di azioni rivolte alla prevenzione ed al recupero dei rifiuti, traducibili in una diminuzione di costi a carico della collettività;
- supportare, per quanto di competenza, l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale sul territorio regionale;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- partecipare alle attività del tavolo tecnico di cui all'art.4, comma 2, nonché al comitato di attuazione e monitoraggio di cui all'art.6.

Legacoop si impegna a:

- Promuovere fra i propri associati l'attuazione delle iniziative individuate negli accordi di dettaglio in materia di prevenzione e recupero dei rifiuti;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e i conseguenti accordi di dettaglio;
- garantire l'utilizzo e la distribuzione del materiale delle campagne di comunicazione;
- comunicare al comitato di attuazione e monitoraggio i risultati delle singole azioni intraprese secondo la frequenza e le modalità stabilite dal comitato stesso;
- partecipare alle attività del tavolo tecnico di cui all'art.4, comma 2, nonché al comitato di attuazione e monitoraggio di cui all'art.6.

Le parti si impegnano altresì alla stipula degli accordi di dettaglio di cui all'art.2, per la definizione dei quali verranno istituiti gruppi di lavoro tematici, come indicato all'art. 4, comma 1.

Art. 6

Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo

1. Per fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire, con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione, un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da almeno un rappresentante degli Enti sottoscrittori.
2. I compiti del Comitato sono:
 - definire e coordinare i gruppi di lavoro tematici;
 - monitorare l'attuazione dell'Accordo nonché degli Accordi di dettaglio, in particolare il rispetto della tempistica nella realizzazione degli interventi e l'efficacia degli stessi in relazione agli obiettivi del presente Accordo;
 - definire criteri e modalità di raccolta dei dati necessari al monitoraggio degli interventi.

Art. 7

Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per un periodo massimo di

ulteriori 3 anni su espressa volontà delle parti da comunicare alla Regione entro 6 mesi dalla scadenza.

Art.8
Oneri fiscali e spese

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a carico dei soggetti che sottoscrivono l'accordo con ripartizione in parti uguali. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Li.....

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Per Legacoop Emilia-Romagna

Allegato A

"Elenco non esaustivo delle iniziative allo studio come oggetto di specifici Accordi di dettaglio di cui all'art. 2 comma 2 dell'Accordo Collaborativo tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR e Legacoop Emilia-Romagna finalizzato alla elaborazione di proposte ed idee progettuali mirate alla prevenzione della produzione e al recupero dei rifiuti nel settore della Distribuzione Organizzata.

Di seguito sono riportati alcuni temi selezionati in fase di elaborazione dell'Accordo Collaborativo, che saranno sottoposti ad analisi e studio nell'ambito di specifici gruppi di lavoro (di cui all'art.4) aventi il compito di valutare la fattibilità delle singole iniziative, nonché la definizione di Accordi di dettaglio. L'elenco è da considerarsi non esaustivo in quanto integrabile con ulteriori proposte da parte delle parti sottoscrittenti l'Accordo Collaborativo.

1. Valorizzazione della merce non commercializzabile presso i punti vendita

L'obiettivo dell'accordo di dettaglio è promuovere presso i punti vendita della Distribuzione Organizzata il recupero e la valorizzazione di quei beni ancora idonei al consumo umano ma non più commercializzabili, per ragioni diverse (es. avvicinarsi della scadenza, difetti nel packaging), altrimenti destinati al circuito rifiuti. Tali beni/prodotti vengono destinati ad esempio a soggetti del terzo settore che forniscono pasti o alimenti a fasce deboli della popolazione, con un evidente beneficio di tipo sociale che si affianca a quello ambientale. Il recupero dell'invenduto si configura come un'esperienza di successo già presente sul territorio regionale, anche se in modo disomogeneo. L'Accordo mira a sistematizzare e valorizzare le esperienze già presenti, promuovendone la diffusione in un contesto di omogeneità di criteri e modalità.

.

2. Qualificazione dei punti vendita sotto il profilo ambientale, compresi gli aspetti legati ai rifiuti

L'Accordo mira ad innalzare le prestazioni ambientali dei punti vendita, non solo riducendo gli impatti collegati alla gestione dello stesso punto vendita (in termini soprattutto di rifiuti e consumi energetici), ma anche qualificando l'offerta al consumatore attraverso il tipo di prodotto (certificati, locali, ecc.), le modalità di vendita (vending, sostenibilità imballaggi della vendita al banco, ecc.) o i servizi offerti al cliente (contenitori raccolta

differenziata, contenitori per la spesa messi a disposizione, informazione e sensibilizzazione, ecc.).

Il gruppo di lavoro che coordinerà l'elaborazione di questo Accordo di dettaglio intende elaborare e promuovere un disciplinare condiviso a livello regionale che supporti il processo di qualificazione e che consenta una sorta di certificazione identificazione/e riconoscimento dei punti vendita impegnati in tale percorso.

In Regione sono presenti due esperienze simili a livello locale: il progetto "Io riduco" promosso al Comune di Cesena e il progetto "La spesa verde" del Comune di Reggio Emilia.

3. Recupero degli olii vegetali esausti di origine domestica presso i punti vendita

L'Accordo si pone come obiettivo di facilitare il conferimento degli olii alimentari post consumo da parte del singolo cittadino, aumentando il numero degli appositi contenitori e posizionandoli all'interno o nei pressi del punto vendita. La finalità è quella di aumentare i quantitativi raccolti, scongiurando comportamenti scorretti da parte dell'utente che spesso ignora i danni ambientali provocati dallo smaltimento improprio anche di piccoli quantitativi di olii generati dall'attività domestica.

Nel corso del 2012 sono state raccolte sul territorio regionale 767 tonnellate di olii vegetali, quasi esclusivamente presso i centri di raccolta. L'intero quantitativo è stato avviato a recupero. Appare quindi fondamentale potenziare la rete di raccolta a livello territoriale, soprattutto per stimolare quelle utenze domestiche che, generando piccole quantità di tale tipologia di rifiuto, non ritengono comodo il conferimento presso l'isola ecologica. Il posizionamento dei contenitori in prossimità dei punti vendita della grande distribuzione, luogo privilegiato dai consumatori per gli acquisti alimentari, ne favorisce la fruibilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/846

data 21/05/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'